

Le dimensioni del costituzionalismo ambientale. Riflessioni di sintesi

di Lucia Scaffardi

Abstract: *The different dimensions of environmental constitutionalism. Concluding remarks* – This contribution aims at summarizing the six different papers presented during the panel in Caserta’s Conference and promotes brief reflections on the most interesting considerations emerged.

Keywords: Comparative law; Environmental constitutionalism; Environmental protection; Fundamental rights.

I saggi presentati nel Panel “Le dimensioni del costituzionalismo ambientale” durante il Convegno annuale di DPCE tenutosi a Caserta affrontano, con approccio comparato, i molteplici profili di indagine che caratterizzano tale delicato e complesso tema. Proprio tale pluralità di dimensioni ha contribuito a costruire un’immagine articolata della costituzionalizzazione dell’ambiente e delle sue tutele, anche giurisdizionali, restituendo così una ricchezza e una profondità di osservazioni e riflessioni che paiono pienamente coerenti con l’esortazione, peraltro spesso emersa durante i lavori, “di prendere l’ambiente sul serio”¹.

Questa sfida, sempre più urgente e pressante dinnanzi ai drammatici effetti del cambiamento climatico, è stata pienamente raccolta dai giovani studiosi di diritto e in particolare di diritto comparato. Tutti i pregevoli lavori presentati, infatti, hanno dimostrato di saper cogliere la necessità di “mettere in discussione e re-immaginare gli interventi normativi”² nella nuova epoca geologica dell’Antropocene³.

Sebbene non sia qui possibile riportare nella loro interezza gli spunti di approfondimento emersi tanto dalle relazioni e dal successivo momento di confronto, pare nondimeno utile un tentativo di sistematizzazione dei

¹ Parafrasando Amirante, in D. Amirante, *L’ambiente “preso sul serio”. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in DPCE, Numero speciale 2019, 1-32.

² L.J. Kotzé, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Oxford-Portland, 2016, 4.

³ P. Crutzen, *Benvenuti nell’Antropocene! L’uomo ha cambiato il clima, la terra entra in una nuova era*, Milano, 2005; E. Padoa-Schioppa, *Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l’umanità*, Bologna, 2021; D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene*, Bologna, 2022.

principali profili emersi nonché delle linee di ricerca tracciate nei saggi a me affidati.

A questo scopo, una valida ripartizione può essere proposta osservando gli ordinamenti trattati dai diversi autori: una macro-distinzione può così essere individuata tra i contributi che hanno sviluppato l'analisi del costituzionalismo ambientale nelle c.d. democrazie stabilizzate del Continente europeo, con particolare riguardo a Francia, Svizzera e Germania, e gli interventi che hanno invece proposto uno studio dei Paesi del Sud del mondo, riferendosi a talune esperienze del Continente africano, dell'America Latina e dell'Asia meridionale.

Gli ordinamenti toccati nelle disamine risultano, già da questa sommaria ripartizione, estremamente diversi e variegati e giungono a ricoprire quasi l'intero globo: quasi, sì, perché grandi assenti sono non solo il Nord America, ma anche una Costituzione "esotica" – come la chiamava Attilio Brunialti, uno dei primi comparatisti italiani *ante litteram* – quale quella australiana e, più in generale, il costituzionalismo ambientale dell'Oceania. La presente nota vuole del resto essere una suggestione e un suggerimento per futuri approfondimenti che, a parere di chi scrive, non possono lasciare inesplorati ordinamenti quali l'Australia, la Nuova Zelanda, ma anche le diverse isole dell'Oceano Pacifico, nei quali l'interesse per la tutela dell'ambiente e il rapporto – spesso duale – *culture-nature*⁴ vengono considerati con attenzione⁵.

Al di là di ciò che di interessante resta ancora da osservare, certamente la raffigurazione che compare dai diversi papers risulta estremamente ampia e di grande rilievo, toccando esperienze di sicura importanza ed esemplificative di approcci – normativi e giurisprudenziali – anche differenti tra loro, ma tutti parimenti preziosi, in ottica comparata, per riflettere sul presente e sul futuro del costituzionalismo ambientale.

Volendo quindi partire con alcune sintetiche considerazioni sui contributi che rientrano nel primo raggruppamento sopra individuato, quello che si occupa del Continente europeo, possiamo innanzitutto notare, sin dai titoli proposti, come la Germania assuma un ruolo di spicco, divenendo osservatorio privilegiato anche per rileggere – e forse persino ispirare – l'esperienza di altri Paesi, tra cui certamente quella italiana.

La giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco in materia di clima⁶, del resto, rappresenta un esempio estremamente innovativo⁷ di interpretazione e lettura degli obblighi ambientali e della

⁴ Y. Haila, *Beyond the Nature-Culture Dualism*, in *Biology and Philosophy*, 14, 2000, 155-175.

⁵ Un cenno ad alcuni di questi ordinamenti viene svolto nel contributo di Laffusa e Imbellone, nel quale viene citato il caso *Sherma by her litigation representative Sister Marie Brigid Arthur v. Minister for the Environment*, FCA 560, 27 maggio 2021, deciso dalla Corte federale australiana.

⁶ Si tratta del caso *Neubauer et al. v Germania* deciso dal *Bundesverfassungsgericht* il 24 marzo 2021.

⁷ R. Bin, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *lacostituziona.info*, 30 aprile 2021; ma si leggano anche, *multis*, M. Carducci, *Libertà climaticamente condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, in *lacostituzione.info*, 3 maggio 2021; R. Bilfulco, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in *LuissOpen*, 28 maggio 2021.

responsabilità rispetto alle generazioni future. Tale filone giurisprudenziale fa perno su di una importante disposizione della Legge fondamentale tedesca: l'art. 20a, che riconosce in capo allo Stato l'obbligo di tutelare, "assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future", i fondamenti naturali della vita e gli animali.

Ed è proprio questo articolo, unitamente alla richiamata decisione della Corte di Karlsruhe, ad essere

accostato in diversi contributi – in particolare quelli di Enrico Buono e di Alice Stevanato – alla lettura dei recentemente novellati artt. 9 e 41 della Costituzione nostrana, che hanno ravvivato nell'ordinamento italiano, seppure con toni differenti, il dibattito sulla costituzionalizzazione dell'ambiente ma anche alla tutela delle future generazioni. Quest'ultimo richiamo al concetto di rapporto tra generazioni, previsto tanto nella citata disposizione tedesca quanto, dal febbraio 2022, anche nella nostra Costituzione, risulta argomento di approfondita riflessione, ricorrendo – in diversa misura – in tutti i saggi e assumendo certamente rilievo particolare sia nell'intervento di Enrico Buono, che parte proprio dal concetto di responsabilità intergenerazionale per osservare come essa sia sviluppata in Germania e in Italia, sia nel paper di Katia Laffusa e Marco Imbellone.

Nel contributo, dal titolo "La solidarietà intergenerazionale quale fondamento del costituzionalismo ambientale europeo. La recente riforma degli artt. 9 e 41 Cost. e l'art. 20a del *Grundgesetz*", Enrico Buono esplora sotto il profilo del diritto internazionale e poi di quello eurounitario, i concetti di sostenibilità e solidarietà, posti alla base di una responsabilità intergenerazionale ritenuta dall'autore "possibile *common core* del costituzionalismo ambientale di matrice europea". Il riferimento, infatti, a tale responsabilità e solidarietà tra generazioni è individuato in diverse Carte costituzionali europee, da quella belga a quella lettone e portoghese, solo per citare alcuni degli interessanti esempi forniti nel contributo.

Ampio spazio occupa, per le ragioni che sono state riassunte sopra, anche l'esperienza tedesca, importante parametro di riferimento: il costituzionalismo ambientale tedesco diviene così strumento per leggere le più recenti esperienze italiane, definite "pienamente in linea con la tradizione del costituzionalismo ambientale solidale europeo", seppure con un monito, di non poco conto, che fa peraltro eco alle perplessità già espresse dalla dottrina all'indomani della riforma: far sì che l'inserimento della tutela dell'ambiente nella nostra Costituzione non si riduca ad un "adeguamento, forse tardivo, senz'altro ovvio", come dice Buono, o ad una presa d'atto "notarile" di quanto già la Consulta ha statuito nella sua vasta giurisprudenza in materia ambientale, bensì che alla riforma seguano applicazioni concrete realmente in grado di considerare quell'"interesse delle future generazioni" che ora è parte del nostro art. 9 del nostro testo costituzionale.

A queste considerazioni si ricollega pure il contributo svolto da Imbellone e Laffusa: gli autori riflettono proprio sul significato della responsabilità "come cifra del rapporto intertemporale tra generazioni"; questa responsabilità introduce inevitabilmente la sfida sempre più urgente di saper coniugare al tempo futuro un diritto spesso e tendenzialmente

ancorato al presente⁸. In questo contesto il saggio osserva inizialmente il tema da una prospettiva giusfilosofica, ripercorrendone le tappe e le differenti concezioni che spaziano dalla ritenuta inesistenza di doveri verso i posteri alla responsabilità decrescente⁹. Dinanzi a tale varietà di letture, il rilevato stretto legame tra ambiente e uomo pone gradualmente in luce il concetto di perpetuità: da ciò deriva inevitabilmente e logicamente il riconoscimento della connessione intrinseca tra generazioni che impone al diritto di interrogarsi sugli effetti della ormai innegabile finitezza delle risorse naturali e sull'impatto delle attività dell'uomo sulla preservazione di ambiente, ecosistemi e biodiversità, anche considerando gli interessi di chi verrà dopo di noi. Questa consapevolezza ha portato, attraverso diversi passaggi – “affermazione sul piano internazionale, assorbimento in via interpretativa da parte degli ordinamenti statali e infine una vera e propria costituzionalizzazione” – ad “un nuovo vento costituzionale” che si realizza nei sempre più frequenti richiami costituzionali ai concetti di intergenerazionalità e sostenibilità.

Certo, anche in questo caso, come già fatto da Buono – così come evidenziato in tutti gli interventi di questo panel –, al termine della ricca ricostruzione del percorso del costituzionalismo ambientale, gli autori giungono a chiedersi se quanto ad oggi predisposto sia in grado di garantire una effettiva protezione dei bisogni delle future generazioni e una reale affermazione del principio di solidarietà intergenerazionale. Rilevando l'esistenza di forme di tutela certamente utili, ma ancora solo “mediate”¹⁰, gli autori evidenziano la necessità di predisporre ulteriori strumenti in grado di assicurare tutele effettive, piene e dirette, ad esempio mediante “meccanismi istituzionali e procedurali che si attivino tutte quelle volte in cui la determinazione è destinata a produrre effetti a lungo termine tali da toccare gli interessi dei cittadini di domani”. Gli organi consultivi citati¹¹ nel saggio quali esempi in grado di contribuire all'affermazione concreta del costituzionalismo ambientale sono, a parere di chi scrive, meritevoli di ulteriori analisi in chiave comparata, ben potendo rappresentare *best practices* utili anche nel nostro ordinamento; con riferimento a quest'ultimo, diviene evidente allora come la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. non possa essere certo letta come punto di arrivo conclusivo del dibattito interno sulla tutela dell'ambiente e sulla responsabilità intergenerazionale.

⁸ Sul tema parla di “amore dei lontani” A. Spadaro in *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Diritto e Società*, 2, 2008, 169; ma anche, *ex multis*, R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008; A. D'Aloia, voce *Generazioni future*, in *Enciclopedia del diritto*, IX, 2016.

⁹ Gli autori richiamo il pensiero di G. Pontara, *Etica e generazioni future*, Bari, 1995, 49 ss.

¹⁰ “Se da un lato, il progressivo diffondersi del concetto di intergenerazionalità è un fatto, indubbiamente positivo, dall'altro lato ciò non è abbastanza. La stessa tecnica normativa prima osservata, assai pavida nei confronti di un esplicito riconoscimento di diritti, è ancora troppo poco”. Riprendendo in questo senso R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 6 aprile 2022.

¹¹ Parliamo dell'Ombudsman ungherese, dell'Instance du développement durable et des droits des générations futures tunisina, o ancora l'Eduskunta finlandese o la Commissione per le generazioni future del Parlamento israeliano tra il 2001 e il 2006.

Su quest'ultimo aspetto, quello cioè delle cause e degli effetti della recente riforma della Costituzione italiana, scrive anche Alice Stevanato nel suo contributo "Il Costituzionalismo oltre lo Stato alla prova del cambiamento climatico". Per fare ciò, l'autrice propone un "viaggio di comparazione" da Berna a Berlino, concentrandosi sulle politiche adottate in Svizzera e Germania in materia di lotta al cambiamento climatico, ma anche su alcune significative decisioni giurisprudenziali. Ancora una volta, dunque, vi è un espresso richiamo all'ordinamento tedesco, affiancato questa volta da uno studio del travagliato percorso che ha caratterizzato il riconoscimento della tutela del clima, oltre che dell'ambiente, nell'ordinamento elvetico.

Con riferimento a questa esperienza, paiono di grande interesse le vicende che hanno riguardato diverse leggi ordinarie in materia di riduzione delle emissioni di gas serra: queste, infatti, si sono intrecciate, non senza difficoltà, con iniziative popolari in senso contrario, che hanno cioè rappresentato un freno all'adozione di limitazioni rigide volte a raggiungere l'obiettivo delle emissioni zero. Proprio tale profilo, introduce una problematica di grande importanza, che emerge con evidenza dal caso svizzero: la percezione popolare, se vede da un lato le note iniziative di sensibilizzazione e protesta dei Fridays for Future, si concretizza dall'altro in posizioni di segno opposto, a conferma di una "tendenza secondo cui i cambiamenti climatici, in quanto fenomeni globali, non riescono ad essere percepiti dal singolo uomo (e dalle comunità sociali di appartenenza) come una lesione dei propri diritti fondamentali".

Nel caso tedesco, invece, l'autrice riflette sull'inadeguatezza della *climate change regulation* che, proprio grazie all'intervento di taluni cittadini attivisti, viene affrontata – e in certo senso arginata – dalla "lungimiranza del *climate change litigation*". È l'intervento del Tribunale costituzionale federale a fungere da spinta che ha portato, quale risultato, l'adozione da parte del legislatore di una nuova normativa in materia di cambiamento climatico, ben più ambiziosa e attenta al profilo della responsabilità intergenerazionale e all'equità in termini di obblighi di tutela dell'ambiente.

A completare l'analisi degli ordinamenti europei, vi è poi il saggio di Giulia Fontanella, concentrato, nella sua prima parte, sullo studio dell'esperienza francese. Anche quest'ultima, presenta caratteri di estremo interesse e particolarità: in Francia il riconoscimento del valore costituzionale della tutela all'ambiente non avviene mediante modifica del testo costituzionale bensì tramite l'adozione di una apposita *Charte de l'environnement*, peraltro divenuta parte del *bloc de constitutionnalité* e dunque parametro di costituzionalità. In questo documento il legislatore francese dimostra di saper recepire, sebbene non in maniera completa, quei principi affermatasi a livello internazionale che tanto hanno contribuito alla creazione del costituzionalismo ambientale e che sono richiamati nel dettaglio dall'autrice¹². La Carta francese ha il merito di includere i principi *chi inquina paga*, quello di prevenzione, di precauzione, dello sviluppo sostenibile, pur tralasciando il principio di non regressione. In questo senso sicuramente

¹² Sul punto si rinvia utilmente anche a L. Rajamani, J. Peel (eds), *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, 2021; G. Cordini, P. Fois, S. Marchisio, *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, Torino, 2017.

l'approccio francese si mostra imperfetto, ma nondimeno meritevole di attenzione e passibile di divenire fonte di ispirazione per altri ordinamenti.

Proprio l'“esportazione” dell'esperienza della *Charte* non manca di essere sviluppata nel lavoro di Fontanella, il cui contributo funge da “ponte” tra il primo gruppo di saggi sin qui analizzati e aventi quale focus il continente europeo, da un lato, e dall'altro gli interventi che ora mi appresto ad analizzare, riguardanti, come si è detto, ordinamenti africani, dell'Asia meridionale e dell'America Latina. L'autrice accosta il riconoscimento della tutela dell'ambiente nel contesto francese a quello di taluni ordinamenti del continente africano, prestando utilmente attenzione al profilo della circolazione orizzontale dei principi ambientali originati in ambito internazionale. Pur con elementi di differenziazione, le Costituzioni di Zambia, Costa d'Avorio, Sud Sudan, Uganda, Chad, Somalia e Mozambico riconoscono la costituzionalizzazione dei sopra citati principi, a dimostrazione non solo del diffondersi degli stessi al di “fuori della sfera d'influenza della *Charte* francese”, ma anche della “duttività” e “pragmatismo” che li caratterizza.

In questo contributo, infine, pur essendo rilevata la tendenza ad un maggior garantismo e una costituzionalizzazione della protezione dell'ambiente in diversi ordinamenti, viene nondimeno evidenziato un “problema generalizzato di ineffettività delle norme costituzionali” che disvela, ancora una volta, lo scollamento tra Costituzione formale e realtà costituzionale. L'autrice infine rileva, quale spunto di riflessione ulteriore e possibile sviluppo futuro, l'importanza delle culture indigene che nel continente africano, come altrove, sono portatrici di una lettura del rapporto uomo-natura olistico e non duale.

Questa suggestione finale viene certamente colta e riceve una rinnovata attenzione nel contesto dell'America Latina, analizzato da Eduardo Schneider Lersch. Nel suo contributo viene proposta un'analisi del ruolo delle c.d. *Environmental Courts and Tribunals* (ECTs) che prende avvio dall'utile sistematizzazione del contenzioso ambientale in tre modelli: “I. models that transfer environmental issues to general jurisdictions; II. models that structure an internal specialization on the Judiciary, relocating courts and judges dedicated to the theme; III. models that officially create innovative ECT's in their system”¹³. La crescita esponenziale degli ECTs e della *environmental litigation* negli ultimi decenni porta l'autore a riflettere più specificamente su due ordinamenti paradigmatici: quello boliviano e quello brasiliano.

Quanto al primo, emerge con forza il rilievo attribuito ai diritti delle popolazioni indigene e alla garanzia della *Madre Tierra*, tutelati anche dall'intervento di giudici *ad hoc*, tra cui spicca “the jurisdiction of the indigenous, original and campesino peoples”, unitamente al Tribunale *Agroambiental*. Nonostante la rilevata complessità del sistema, composto da plurime Corti e al cui vertice è posta l'innovativa *Plurinational Constitutional*

¹³ Questa sistematizzazione ripropone quella di D. Amirante, *Environmental Constitutionalism Through the Lens of Comparative Law. New Perspectives for the Anthropocene*, in D. Amirante, S. Bagni, *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Londra, 2022. Si legga anche sul punto M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in questa Rivista, 2, 2020.

*Court*¹⁴, l'autore evidenzia come la Bolivia “has succeeded in creating innovative ECTs, ensuring specialized environmental protection in the new jurisdictional organization chart”. Quanto invece all’ordinamento brasiliano, che già nel testo costituzionale del 1988 mostra una particolare propensione per il costituzionalismo ambientale¹⁵, il ruolo attribuito al *Public Prosecutor’s Office* risulta oggetto di attenzione in quanto “one of the main bodied responsible for implementing the rule of environmental law, must ensure the constant respect and implementation of environmental principles in State and institutional practices”¹⁶.

Mentre allora la tutela giurisdizionale dell’ambiente offerta in Brasile viene ricondotta nel I e II dei modelli sopra indicati – proponendo una specializzazione in materia ambientale grazie ad una “internal restructuring of the Judiciary” –, il sistema boliviano risulta maggiormente innovativo, rientrando così nel III modello, “showing some collegiate bodies with exclusive competence in environmental matters”. Quest’ultimo modello peraltro enfatizza, ben più di quanto fatto in Brasile, la partecipazione popolare e l’attivismo di comunità locali e popolazioni indigene nonché il rapporto uomo-natura.

Il ruolo centrale delle corti nella costituzionalizzazione e tutela dell’ambiente viene sviluppato con riferimento al contesto dell’Asia meridionale, e in particolare in India e Pakistan, nel contributo di Carmine Petteruti. Pur trattandosi di ordinamenti differenti, quello indiano caratterizzato da un *genuine constitutionalism* e quello pakistano invece da un *unstable constitutionalism*¹⁷, essi vengono utilizzati per proporre riflessioni sul formante giurisprudenziale: quest’ultimo, secondo l’autore, ha non solo “fornito un importante contributo nel colmare lacune in relazione alla configurabilità di un diritto all’ambiente ed alla sua tutela”, ma ha anche promosso una lettura del diritto all’ambiente riconducibile all’alveo dei diritti fondamentali, quale “componente del diritto alla vita e alla dignità dell’uomo”.

Questo approccio emerge nelle numerose pronunce del *National Green Tribunal* indiano¹⁸ così come della Corte suprema pakistana, che hanno peraltro mostrato di applicare con attenzione – sebbene in Pakistan con un

¹⁴ “This new dynamic has resulted in some jurisdictional conflicts between the agro-environmental jurisdiction, the ordinary jurisdiction and /or the peasant originary jurisdiction”.

¹⁵ Si fa riferimento in particolare all’art. 225 della Costituzione brasiliana.

¹⁶ Differente è invece l’approccio delle corti apicali, in particolare della Corte suprema che ha mostrato un approccio estremamente cauto quanto alla tutela dell’ambiente, salvo in taluni casi richiamati dall’autore. Differente è invece stato l’approccio della *Superior Court of Justice* che è stata invece “successful in judging leading cases that have strengthened the application of environmental legislation, basing the jurisdiction on ecological principles and sustainable development”.

¹⁷ L’autore fa riferimento alle classificazioni di A.H.Y. Chen (ed), *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century*, Oxford, 2014 e di M. Tushnet, M. Khosla (eds), *Unstable Constitutionalism. Law and Politics in South Asia*, Cambridge, 2015.

¹⁸ Questi tribunali *ad hoc*, che si ritrovano, come mostrato nel saggio di Lersch, anche nell’esperienza dell’America Latina, rappresentano organi di sicuro interesse comparato. Per approfondimenti, si legga ancora D. Amirante, *Giustizia ambientale e green judges nel diritto comparato: il caso del National Green Tribunal of India*, in questa Rivista, 4, 2018.

approccio più cauto – i principi internazionali in materia di tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile, fatti poi propri dall’ordinamento statale. Il risultato della corposa giurisprudenza esaminata è rinvenuto nel riconoscimento di un legame stretto tra preservazione dell’ambiente da un lato e dignità umana e diritto alla vita, dall’altro.

Ne deriva, conseguentemente, una costituzionalizzazione della tutela dell’ambiente che risulta permeata da un deciso approccio antropocentrico, che lega quindi la protezione della natura alle esigenze di protezione dei diritti dell’uomo. Se tale visione risulta maggioritaria nelle decisioni esaminate, l’autore non manca di rilevare, in alcune pronunce più recenti, “una certa tensione tra approccio antropocentrico ed ecocentrico”, che può essere letta quale “spinta verso una diversa ricostruzione giuridica del rapporto tra uomo e natura”: un simile filone giurisprudenziale, qualora persistente e coerente, merita certamente di essere in futuro approfondito.

L’ultimo contributo a me affidato, infine, chiude idealmente il cerchio, facendoci tornare al punto di avvio del nostro studio. Rodriguez Avalos Mayra Angelica, propone infatti una lettura comparata del costituzionalismo ambientale multilivello negli Stati federati, ponendo al centro dell’analisi un ordinamento dell’America Latina (intesa *latu sensu* con riferimento agli ordinamenti di comune matrice latina), quello messicano, e uno invece europeo, la Germania. Tale scelta ci permette di ricollegare nuovamente, e in chiusura di questa sintesi, i due raggruppamenti individuati. Ripercorrendo le principali tappe di affermazione del costituzionalismo ambientale nei due ordinamenti selezionati, ampio spazio è stato dedicato tanto al riparto di competenze tra centro e periferia in Germania¹⁹, ma anche tra tale Stato membro e l’Unione europea. Su quest’ultimo punto, vengono richiamate le principali disposizioni del Trattato di Lisbona e del TFUE che fanno rientrare la materia ambientale tra le competenze condivise, consentendo quindi agli Stati membri, laddove l’UE non adotti misure, di provvedere a legiferare in tale ambito. Quanto al Messico, invece, di particolare interesse è l’innovatività e l’approccio più ecocentrico promosso in taluni testi costituzionali dei singoli Stati federati – tra cui quelli di Colima e Guerrero –, nei quali la natura viene riconosciuta come titolare essa stessa di diritti e quindi destinataria di una tutela più estesa di quella prevista a livello federale.

In conclusione, ci troviamo di fronte ad una analisi dell’impatto del costituzionalismo ambientale multilivello che tanto nella sua interazione verso l’esterno – con livello sovranazionale e/o internazionale – quanto verso l’interno – cioè tra livello centrale e decentrato – ha il pregio, negli ordinamenti scelti, di ampliare e arricchire le tutele costituzionali previste.

Ecco allora che, portata a termine la ricostruzione dei principali profili emersi dai contributi a me affidati, è possibile trarre alcune considerazioni riassuntive finali, tracciando punti di convergenza tra i diversi saggi e spunti di riflessione di cui certamente gli studiosi di diritto comparato – e non solo – si dovranno lungamente occupare nel futuro, dati i profili di criticità, di

¹⁹ Viene evidenziato come il rapporto tra Stato centrale e Lander abbia conosciuto innovazioni nel 2006 a seguito della riforma del sistema federale e che ha imposto agli Stati federati di introdurre nelle disposizioni a tutela dell’ambiente conformi a quanto previsto nell’art. 20a della Cost.,

interesse e di complessità ancora inesplorati o in continua evoluzione. Queste brevi osservazioni conclusive possono essere utilmente organizzate attorno a tre concetti principali, che hanno caratterizzato, come fili conduttori, tutti gli interventi analizzati: responsabilità e solidarietà intergenerazionale; giustizia ambientale; concretezza ed efficacia della costituzionalizzazione della tutela dell'ambiente.

Partendo dal primo dei richiamati concetti, questo è posto al centro dell'attenzione in diversi contributi e risulta sotteso a tutte le considerazioni svolte in tema di costituzionalismo ambientale: la sfida di una reale protezione della natura, degli ecosistemi, della biodiversità passa, come da tutti i saggi evidenziato, per un riconoscimento di urgenti e pressanti doveri in capo alle generazioni attuali nei confronti di quelle future. Ne deriva l'esigenza di un vero e proprio cambio di paradigma che consenta di superare un'ormai radicata tendenza a scelte politiche e normative incapaci di andare oltre il soddisfacimento dei bisogni attuali. In questo senso il concetto di sostenibilità – ambientale, economica, ma anche sociale – porta in sé un'attenzione al futuro che deve essere integrata in tutte le decisioni, ad ogni livello, locale, subnazionale, nazionale e sovranazionale. Questo monito emerge sia dalla disamina, proposta da tutti gli studiosi che hanno preso parte al Panel, dei diversi percorsi – in taluni contesti travagliati e lenti – di riconoscimento del valore costituzionale della tutela dell'ambiente e dei bisogni – se non diritti – delle future generazioni, sia dallo studio di numerosi casi giurisprudenziali.

Proprio il ruolo centrale assunto dalla tutela giurisdizionale, come si è visto in svariati contributi e con riferimento ai più diversi ordinamenti, dimostra la difficoltà che ancora dimostrano di vivere gli organi legislativi, spesso inerti e incapaci di pensare e strutturare tutele in grado di orientarsi al futuro. Il caso tedesco, più volte richiamato per la sua innovatività, è un esempio lampante di tale criticità, che si sostanzia in una “discrasia, osservabile in ogni parte del mondo, fra la necessità di un intervento ecologico e la volontà politica di agire in tal senso”²⁰. Viene così da chiedersi – e nei saggi analizzati questo interrogativo viene posto in maniera talvolta espressa, talaltra implicita – se il potere legislativo sia il più adeguato a rispondere alle questioni poste dal costituzionalismo ambientale: queste appaiono caratterizzate non solo da una marcata urgenza, ma anche dall'assunzione di scelte complesse, che possono certamente avere un impatto negativo per l'avanzamento economico, ma che riflettono anche un'assunzione forte di responsabilità verso la preservazione del patrimonio naturale; una responsabilità che rischia però di non incontrare estesa approvazione in parte della società civile – come peraltro il caso della Svizzera ha dimostrato – e che dunque spesso si scontra con un atteggiamento dei decisori pubblici volto piuttosto a procrastinare scelte potenzialmente impopolari, scaricando il peso di queste ultime sui propri successori. Un profilo che è stato sottolineato non solo dalla giurisprudenza tedesca nella nota e più volte richiamata sentenza sulla Legge sul clima, ma

²⁰ J. Jahn, *Rafforzare la tutela dell'ambiente grazie alle corti costituzionali nazionali? Commento alla sentenza sul clima del BVerfG*, in *Corti supreme e salute*, 1, 2022, 47-68.

anche spesso dalla Corte costituzionale nostrana²¹. L'intervento dei giudici, quindi, in un simile contesto, spesso funge da spinta dinnanzi all'inerzia del legislatore. La previsione di organi specializzati in materia ambientale consente, poi, non solo di velocizzare i tempi, ma anche di garantire una risposta giurisprudenziale coerente ed adeguata alle specificità dei casi e alla delicatezza della materia.

Venendo al terzo profilo che intendo qui richiamare a chiusura delle presenti riflessioni, tutti i contributi, dopo aver fornito quadri attenti e critici dello stato dell'arte, si sono interrogati sul futuro del costituzionalismo ambientale, ponendosi quesiti ricorrenti: è sufficiente quanto fatto sino ad ora? Gli interventi normativi e giurisprudenziali rappresentano dei tentativi efficaci di "prendere l'ambiente sul serio"? Servono ulteriori interventi volti a garantire l'efficacia concreta delle tutele previste "sulla carta"? Non sono mancate sul punto note critiche, che hanno evidenziato come alla costituzionalizzazione e adozione di normative in materia di tutela dell'ambiente, spesso non abbia fatto seguito una effettiva implementazione e attuazione. Stesso destino ha sovente caratterizzato anche il concetto di responsabilità intergenerazionale che, per quanto riconosciuta nei testi costituzionali, non riesce a trovare reale considerazione nei processi decisionali e legislativi.

Dinnanzi a tali considerazioni non si può che riconoscere il merito di tutti gli studiosi di questo panel di aver osservato il presente e lo stato dell'arte e, al contempo, di essersi posti domande rivolte al futuro, cogliendo la vocazione del costituzionalismo ambientale e della solidarietà tra generazioni che, proprio per la vastità, complessità e dimensione globale delle sfide, impone uno sguardo ampio e "lungo" sul rapporto tra uomo e ambiente. Questa capacità di interrogarsi, anche osservando esperienze differenti tra loro e mettendole a confronto, aiuta a comprendere come il diritto comparato possa rappresentare fertile terreno di riflessione su un tema che è destinato ad occupare sempre più il dibattito dottrinario, politico, scientifico, economico e sociale.

La ricchezza degli interventi e delle riflessioni proposte indica che, nonostante tutte le difficoltà e criticità sopra delineate, il diritto – e il diritto comparato, in particolare – ha lentamente, ma con determinato impegno, iniziato a raccogliere la pressante e vitale sfida del costituzionalismo ambientale.

²¹ Per una ricostruzione delle pronunce della Corte costituzionale italiana in tale ambito, si leggano I. Ciolli, *Le ragioni dei diritti e il pareggio di bilancio*, Roma, 2012; V. Valenti, *Diritto alla pensione e questione intergenerazionale. Modello costituzionale e decisioni politiche*, Torino, 2013; G. Boggero, *La Corte costituzionale mette un freno al deficit spending degli enti locali che danneggia le generazioni presenti e future*, in *Diritticomparati.it*, 1 aprile 2019; E. Cavasino, *La dimensione costituzionale del "diritto del bilancio". Un itinerario di giurisprudenza costituzionale: dalla sentenza n. 196 del 2018 alle nn. 18 e 105 del 2019*, in *Bilancio, Persona, Comunità*, 1, 2019, 22; F.F. Pagano, *L'abrogazione di norme previdenziali di favore tra recessività del legittimo affidamento ed equità intergenerazionale (nota a Corte cost. n. 240 del 2019)*, in *Osservatorio AIC*, 2, 2020, 264.